

Adempimenti. L'Economia sta lavorando al recepimento dell'equiparazione tra carta e bit

Fattura in formato libero

Ricorso allo strumento elettronico solo con l'ok del destinatario

Benedetto Santacroce
Alessandro Mastromatteo

Cambiano sensibilmente le procedure di fatturazione Iva delle transazioni commerciali interne e intracomunitarie. Dal 1° gennaio 2013, infatti, con il recepimento della Direttiva 2012/45/UE a cui proprio in questi giorni stanno lavorando i tecnici del ministero dell'Economia arrivano nuove regole per l'utilizzo semplificato delle fatture elettroniche e vengono riscritte (non senza qualche difficoltà operativa per i contribuenti) le regole di esigibilità dell'imposta delle cessioni e prestazioni di servizi intracomunitarie (per questo si veda l'articolo in pagina).

Fatturazione elettronica

Vengono introdotte nuove regole che, oltre a equiparare in tutto e per tutto la fattura elettronica alla fattura cartacea, riconoscono agli operatori massima libertà nell'individuare le procedure di gestione più utili e funzionali a garantire autenticità ed integrità della fattura prescindendo quanto più possi-

bile dagli strumenti tecnologici di volta in volta utilizzati. Viene infatti superata la nozione di documento a favore del riconoscimento della validità di un processo di formazione documentale caratterizzato dall'utilizzo di piste di controllo gestionale, interne al soggetto emittente, tali da garantire la perfetta corrispondenza tra fattura emessa e prestazione o cessione effettuata. Il soggetto passivo può quindi scegliere il formato con cui la fattura elettronica viene emessa o ricevuta, tanto da potersi considerare fatture elettroniche non solo quelle strutturate in formato Xml ma anche in qualsiasi altro tipo di formato elettronico, quale un messaggio di posta elettronica con allegato il Pdf della fattura oppure un fax ricevuto su un personal computer quindi non trasmesso o stampato su supporto analogico. Il ricorso ad una fattura elettronica resta tuttavia subordinato all'accordo del destinatario. Le modalità con cui il consenso deve essere manifestato non sono puntualmente individuate: per cui so-

no sufficienti per un valido accordo sia accettazioni scritte, anche non formali, che comportamenti conclusivi come la contabilizzazione o il pagamento della fattura ricevuta.

Controlli di gestione

I requisiti di autenticità dell'origine, integrità del contenuto e leggibilità della fattura devono essere garantiti e permanere per tutta la durata della conservazione dei documenti. Tecnologie quali l'utilizzo di una firma elettronica o della trasmissione Edi non sono infatti in grado, di per sé, di assicurare che una fornitura di beni o servizi è effettivamente realizzata. L'attestazione della sussistenza dei requisiti di validità di una fattura può invece essere assicurata attraverso l'incrocio e la interoperabilità dei documenti giustificativi di supporto della singola operazione fatturata, quali ordine di acquisto, contratto, documento di trasporto, ricevuta di pagamento. Qualsiasi fattura, sia cartacea che elettronica, soddisfa quindi i requisiti di autenticità

Il quadro

01 | FATTURA ELETTRONICA

Vengono introdotte nuove regole che riconoscono agli operatori massima libertà nell'individuare le procedure di gestione più utili a garantire autenticità alla fattura prescindendo dagli strumenti tecnologici utilizzati. Si può quindi scegliere il formato con cui la fattura elettronica viene emessa o ricevuta

02 | FORMATO "LIBERO"

Si considerano fatture elettroniche non solo quelle strutturate in formato Xml ma anche in qualsiasi altro tipo di formato elettronico, quale un messaggio di posta elettronica con allegato il Pdf della fattura oppure un fax ricevuto su un personal computer quindi non trasmesso o stampato su supporto analogico

ed integrità quando è possibile tale incrocio. Per garantire l'emissione di una fattura elettronica senza l'utilizzo di firme elettroniche o trasmissione Edi, la struttura gestionale interna all'azienda deve realizzare una pista di controllo sicura e garantita tra la fattura emessa e l'operazione Iva realizzata. In particolare, deve esistere un collegamento inequivocabile tra tutta la documentazione rilevante nel ciclo di fatturazione; partendo dagli accordi commerciali, originariamente intercorsi tra fornitore e cliente, si deve potere arrivare alla quietanza di pagamento e alle registrazioni contabili passando per eventuali bolle di consegna della merce e, logicamente, per la fattura emessa. Il percorso di ricerca deve essere reso possibile anche a contrario. Il processo di controllo si completa infine con conservazione sostitutiva dei documenti così da garantire nel tempo non solo la non alterabilità del contenuto ma anche e soprattutto la loro leggibilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le richieste delle imprese

01 | ABUSO DEL DIRITTO

Per Confindustria non vanno dispersi alcuni principi sanciti nella legge delega che puntano a risolvere problemi interpretativi cruciali, come per l'abuso del diritto che dovrà essere opportunamente circoscritto

02 | RADDOPPIO TERMINI

Andrà precisato che il raddoppio dei termini è lecito solo se l'esistenza di un reato viene rilevata dai verificatori quando non è ancora scattata la prescrizione "ordinaria" per l'accertamento

«Anche senza il via libera alla delega»

Befera: da subito un fisco più semplice

Marco Bellinazzo
MILANO

Il fisco italiano è un «pachiderma». C'è stata una bulimia di norme negli ultimi 40 anni. Al punto che è quasi impossibile compilare da soli un 730. A usare queste espressioni per lamentarsi della complessità dell'ordinamento tributario è stato il direttore dell'agenzia delle Entrate, Attilio Befera, che ieri, intervenendo a un convegno del Caf, è tornato sul tema delle semplificazioni. La scorsa settimana Befera ha annunciato che, entro il 30 settembre, l'amministrazione finanziaria procederà a una **map-patura degli adempimenti tributari** inutili ed eccessivi.

Le linee guida di questo processo di razionalizzazione del sistema tributario sono dettate dalla delega fiscale presentata dal governo in Parlamento. Delega di cui ieri Befera ha appunto auspicato l'approvazione. Ma se non si potrà portare avanti la riforma per nuove «urgenze legate all'attacco alle finanze pubbliche», ha spiegato il direttore delle Entrate, «si potrà stralciare alcune parti della delega e farle diventare norme nel più breve tempo possibile. Stiamo già lavorando a possibili interventi».

Il sistema fiscale italiano è estremamente complicato, secondo Befera, soprattutto a causa delle agevolazioni. «In Italia un'agevolazione non si nega a nessuno», ha sottolineato, citando il ministro delle Finanze degli anni Cinquanta, Ezio Vanoni. Si tratta in totale di oltre 700 tipi di bonus per circa 240 miliardi di euro, dei quali alcuni

«non danno l'utilità sociale per cui sono nati».

L'articolo 8 della delega prevede, tra le altre cose, la «revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che danno luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni, o risultino di scarsa utilità per l'Amministrazione finanziaria ai fini dell'attività di controllo e di accertamento o comunque non conformi al principio di proporzionalità».

Ben venga, dunque, un'accelerazione su questo fronte per via amministrativa (dove possibile). Tuttavia, non vanno persi per strada alcuni principi sanciti nella legge delega che puntano a risolvere a monte problemi interpretativi che in questi anni hanno reso difficile il rapporto tra Fisco, contribuenti e imprese.

Soluzioni sollecitate da tempo da Confindustria per ridurre le troppe aree di incertezza venutesi a creare.

L'abuso del diritto, per esempio, dovrà essere opportunamente circoscritto (in questo senso va l'articolo 6 della delega), così come andrà precisato l'adeguamento dei termini è lecito solo se l'esistenza di un reato viene rilevata quando non è ancora scattata la prescrizione "ordinaria" per l'accertamento. E, ancora, non potrà essere ulteriormente rinviata una revisione del sistema delle sanzioni penali e amministrative in ambito fiscale che lo renda meglio bilanciato e proporzionato all'entità delle infrazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Armonizzazione. La Ue prevede che dopo cessione o fornitura ci sia tempo sufficiente per compilare gli elenchi

Emissione entro il 15 del mese successivo

L'esigenza di monitorare gli scambi intracomunitari, nell'ottica di prevenire le frodi Iva senza, tuttavia, appesantire gli adempimenti a carico degli operatori, ha spinto il legislatore Ue al varo di una serie di misure volte ad armonizzare le normative degli Stati membri sull'esigibilità dell'imposta e sui tempi di fatturazione delle operazioni intracomunitarie.

L'obiettivo è quello di assicurare l'acquisizione delle informazioni trasmesse con gli elenchi riepilogativi secondo criteri uniformi, di modo che i dati possano essere utilizzati "incrociati" dalle autorità fiscali dello Stato di cessione

e di acquisto nel rispetto di regole condivise e in tempi ridotti. La nuova impostazione di sistema che potrebbe creare dei nuovi problemi operativi ai contribuenti è passata per una parziale limitazione delle deroghe concesse ai Paesi membri nel gestire i criteri di esigibilità dell'Iva nei rapporti intra Ue.

A livello interno, la modifica

OPERAZIONI «INTRA»

Per l'esigibilità del corrispettivo non è rilevante il pagamento dell'acconto

imponesse il varo delle misure normative necessarie a recepire la direttiva 2010/45/UE - che, in particolare, impatta sul Dl 331/93 -, e ciò in tempo utile a che gli operatori possano trovarsi preparati alla scadenza del 1° gennaio 2013, quando le nuove regole saranno operative in tutti gli Stati dell'Unione.

In sostanza, la direttiva prevede che i soggetti passivi debbano emettere la fattura intracomunitaria (sia per i beni che per i servizi) entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo il fatto generatore dell'imposta (rappresentato dall'effettuazione della cessione o della prestazione). Così, sia il fornitore/pre-

statore che il cessionario/commitente hanno un sufficiente lasso temporale per registrare l'operazione nello stesso periodo imponibile. Questa "normalizzazione" ha imposto la rimodulazione di alcuni dei principi cardine dei rapporti intracomunitari: per le cessioni di beni intra Ue, l'emissione della fattura e/o il pagamento del prezzo prima dell'effettuazione dell'operazione non determinano l'esigibilità dell'imposta, come, allo stesso modo, non incide su tale momento il pagamento di acconti anteriori alla cessione.

L'imposta, nelle cessioni, diventa esigibile una volta effettuata l'operazione, con l'emis-

sione della fattura ovvero alla scadenza del quindicesimo giorno successivo alla effettuazione, se la fattura non è emessa entro questo termine. In modo speculare, il corrispondente acquisto intracomunitario segue la stessa regola: l'esigibilità, ad operazione effettuata, deriva dall'emissione della fattura o, in mancanza, dallo spirare del termine suddetto. Per quanto riguarda, invece, le cessioni intracomunitarie di beni a carattere continuativo su un periodo superiore ad un mese di calendario, la modifica - in linea con quanto già stabilito per i servizi ultrannuali - ha previsto che si considerano effettuate alla scadenza di ogni mese fintanto che non si pone fine alla cessione.

B. Sa.
M. Man.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agenzia del territorio. Estesa la sperimentazione

Atti notarili trascritti online in 91 province d'Italia

Angelo Busani

Diventa realtà l'invio ai Registri Immobiliari degli atti notarili in forma completamente digitale: il 23 luglio 2012 è stato firmato infatti il provvedimento interdirigenziale (pubblicato sul sito web dell'agenzia, www.agenzia-territorio.it) con il quale si attiva in tutta Italia (fatta eccezione per i territori ove vige il "sistema tavolare": Trento, Bolzano, Trieste e Gorizia) la possibilità di spedire al Servizio di pubblicità immobiliare dell'agenzia del Territorio gli atti notarili in forma digitale, sostituendo con ciò l'invio cartaceo.

Il sistema è già stato sperimentato: prima in quattro con-

servatorie dei registri immobiliari (si veda Il Sole 24 Ore del 29 dicembre 2010): Bologna, Firenze, Lecce e Palermo. La sperimentazione ha poi coinvolto con successo le Conservatorie di Milano, Napoli, Roma e Torino. Con il decreto di ieri, dunque, da 8 uffici si passa a 91 e si copre così quasi tutto il territorio nazionale.

Il decreto del 23 luglio rappresenta una svolta epocale perché rappresenta, seppur livello di possibilità e non (ancora) di obbligatorietà, il passaggio definitivo dalla carta al bit.

Il sistema della pubblicità immobiliare era infatti storicamente imperniato sulla trasmissione alle conservatorie dei re-

gistri immobiliari, da parte dei notaî, di due documenti cartacei: il cosiddetto "titolo" per la trascrizione (vale a dire l'atto da trascrivere, ad esempio una compravendita) e la cosiddetta "nota" di trascrizione, vale a dire una specie di riassunto del titolo, ideata in un'epoca in cui i Registri erano tenuti manualmente e nella quale agli impiegati della conservatoria "tocca" ricopiare (e quindi "trascrivere") il testo della "nota" nei registri immobiliari.

Questo sistema è stato progressivamente superato, dalla metà degli anni Novanta, con una sempre più spinta informatizzazione delle Conservatorie, attraverso una pluralità

IL PRESIDENTE LAURINI

«Vantaggi evidenti per l'economia»

Positivo il commento di Giancarlo Laurini, Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato: «I cittadini possono ritenersi soddisfatti dei risultati della collaborazione tra pubblici ufficiali e pubblica amministrazione. Il Notariato ha investito negli ultimi 12 anni 18 milioni di euro per sviluppo di soluzioni informatiche volte a semplificare le procedure. E ora grazie alla sinergia con il Territorio e la Giustizia si completa il processo di informatizzazione di tutte le procedure di registrazione e trascrizione degli atti nei registri immobiliari e al Catasto, con vantaggi evidenti per l'economia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di stadi: la redazione della "nota" non più a testo libero ma su un modulo con campi già predisposti; la redazione della "nota" su floppy disk, da consegnare fisicamente all'ufficio; la redazione della "nota" su file e la sua spedizione in via telematica.

In tutta questa progressione, invece, il "titolo" è rimasto rigorosamente di carta, tanto che, ad oggi, per effettuare una trascrizione occorre compiere due attività: spedire in via telematica il file contenente la "nota" e consegnare manualmente il "titolo" cartaceo. E la trascrizione si compie quando entrambe queste attività sono svolte.

Si supera ora dunque anche quest'ultimo baluardo analogico: pure il titolo potrà essere confezionato digitalmente e trasmesso in via telematica. Ne conseguiranno maggiore velocità, e quindi efficienza, e maggior sicurezza nei traffici immobiliari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lotta all'evasione. Il problema dei molti punti vendita

La deroga al contante cade sul conto corrente unico

Salvina Morina
Tomino Morina

Alcune disposizioni che prevedono facilitazioni per i contribuenti nella realtà rischiano di trasformarsi in complicazioni. Una di queste è quella che prevede una deroga all'applicazione del limite al trasferimento di denaro contante, per i pagamenti effettuati da turisti stranieri. La previsione normativa di un unico conto corrente complica notevolmente gli adempimenti delle imprese con più punti vendita in Italia e con più conti correnti, in quanto il modello di comunicazione, che dovrà essere presentato entro il 31 luglio, prevede l'indicazione di un unico conto corrente.

La disposizione è prevista dall'articolo 3 del decreto legge 16/2012, convertito dalla legge 44/2012. La norma dispone una deroga all'applicazione del limite di mille euro al trasferimento di denaro contante (articolo 49, decreto legislativo 231/2007) per le persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi della Ue o dello Spazio economico europeo, che hanno residenza fuori dal territorio dello Stato, in relazione agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi legate al turismo effettuati:

■ da commercianti al minuto e soggetti assimilati, ex articolo 22 del decreto Iva (Dpr 633/72) quali, ad esempio, alberghi e ristoranti per i quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura;

■ da agenzie di viaggio e turismo ex articolo 74-ter, del decreto Iva (Dpr 633/72) che effettuano operazioni per l'organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti "tutto compreso" e servizi connessi.

Per fruire della facilitazione, gli esercenti che ricevono somme in contanti pari o superiori a mille euro devono, tuttavia, adempiere a una serie di oneri, quali inviare una comunicazione preventiva all'agenzia delle Entrate, fotocopiare il passaporto del cliente e farsi rilasciare un'autocertificazione attestante cittadinanza e residenza. E, inoltre, previsto l'obbligo di depositare in banca, sul proprio conto corrente, non più tardi del primo giorno ferialo successivo all'operazione, le somme incassate, e di consegnare alla banca la fotocopia del passaporto e della fattura o ricevuta o scontrino fiscale emesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella realtà, però, molte aziende commerciali hanno diversi punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale. L'impossibilità di indicare più conti correnti di fatto impedisce la regolare compilazione del modello dichiarativo. Sono pertanto indispensabili chiarimenti dell'agenzia delle Entrate, per evitare che una "facilitazione" si trasformi in una complicazione. Considerata l'imminente scadenza di fine luglio, in attesa di integrare la modulistica, si potrebbe anche disporre il rinvio dell'adempimento a fine settembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Turisti stranieri

Il decreto legge 16/2012 ha previsto una deroga all'applicazione del limite di mille euro al trasferimento di denaro contante, attualmente disciplinato dall'articolo 49 del decreto legislativo 231/2007, per le persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea, o dello Spazio economico europeo, che hanno residenza fuori dal territorio dello Stato, in relazione agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi che sono legate al turismo. La deroga non vale, oltre che per i Paesi Ue, anche per Islanda, Liechtenstein e Norvegia



Antonio Iorio

In caso di rettifica delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, la sospensione feriale dei termini, di cui beneficia il contribuente per impugnare eventualmente l'atto, non trova applicazione anche per l'iscrizione a titolo provvisorio di un ter-

zo delle maggiori imposte pretese. Ne consegue che il contribuente deve comunque provvedere al versamento di quanto richiesto pena l'irrogazione delle sanzioni. A chiarirlo è stata l'agenzia delle Entrate rispondendo a un quesito posto dal Sole 24 Ore (si veda Il Sole 24 Ore del 19 luglio).

Il chiarimento merita qualche riflessione non fosse altro perché si tratta di un problema che, proprio in questo periodo a ridosso della sospensione dei termini per la pausa estiva, può interessare numerosi contribuenti.

In buona sostanza, se è stata notificata una rettifica in materia di imposta di registro, ipote-

caria o catastale a partire dal 2 giugno, l'atto impositivo evidenzia che entro sessanta giorni occorrerà versare, in caso di ricorso, comunque un terzo delle maggiori imposte pretese. In difetto, si applica la sanzione del 30% sul terzo dell'importo preteso. Poiché l'atto in questione, calcolando i sessanta giorni, beneficia del differimento dei termini per la sospensione feriale (essendo stato notificato a partire dal 2 giugno), il contribuente ha maggiore tempo per proporre ricorso (60 + 45 giorni). Poiché l'eventuale sospensione da richiedere al giudice per evitare il versamento del terzo presuppone il ricorso, si ritiene

va ragionevolmente, che l'ufficio, prima di irrogare le sanzioni di omesso versamento della somma, tenesse in considerazione la sospensione feriale di cui beneficia il ricorso.

L'agenzia delle Entrate, interpretando letteralmente le norme in vigore, ha però escluso questa circostanza, mancando una specifica disposizione normativa che estenda la sospensione feriale anche al termine perentorio, prescritto per il pagamento a titolo provvisorio, di sessanta giorni.

Ne consegue, in queste condizioni, che il contribuente ove intenda impugnare l'atto deve sempre e comunque pagare

© RIPRODUZIONE RISERVATA